

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 702

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri

(BERLUSCONI)

dal Ministro dell'economia e delle finanze

(TREMONTI)

e dal Ministro delle attività produttive

(MARZANO)

di concerto col Ministro delle politiche agricole e forestali

(ALEMANNO)

e col Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(LUNARDI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° OTTOBRE 2001

Conversione in legge del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356,
recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	5
Allegato	»	12
Disegno di legge	»	16
Testo del decreto-legge	»	17

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 1, comma 1, prevede l'unificazione delle aliquote delle attuali benzine super (rossa) e senza piombo (verde) al livello di quella attualmente vigente per la benzina senza piombo. Tale iniziativa è in linea sostanziale con quanto previsto nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 novembre 2000, n. 434 (regolamento recante recepimento della direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel), che individua nel 31 dicembre 2001 il termine ultimo per la commercializzazione della benzina con piombo. L'anticipo di un trimestre ha lo scopo di consentire agli operatori del settore di attuare per tempo una «bonifica» delle attuali strutture di produzione, stoccaggio e distribuzione di questa ultima benzina.

Il comma 2 del medesimo articolo prevede, fino al 31 ottobre, la proroga delle vigenti aliquote delle accise sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24 della legge n. 388 del 2000. Per le «emulsioni stabilizzate», previste dalla lettera *d*) del comma 1 del predetto articolo 24, viceversa, si prevede la proroga delle aliquote vigenti fino al 31 dicembre del corrente anno, in linea con quanto previsto dal successivo articolo 8 contenente misure per il settore dell'autotrasporto nel quale le predette emulsioni possono trovare impiego.

Il comma 3, infine, autorizza la distribuzione di benzina senza piombo, nell'ultimo trimestre del 2001, anche attraverso il circuito della benzina «rossa», al fine di favorire la graduale «bonifica» delle attuali strutture di produzione, stoccaggio e distribuzione di questa ultima benzina, in vista della

sua definitiva eliminazione dal mercato a fare data dal 1° gennaio 2002.

In considerazione dell'andamento di mercato dei prezzi dei prodotti petroliferi non appare opportuno procedere all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale si dovrebbe stabilire il secondo degli aumenti intermedi delle aliquote di accisa sugli oli minerali e su taluni altri prodotti occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005 (il primo aumento è stato disposto con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1999). Pertanto, l'articolo 2 prevede che per l'anno 2001 non si faccia luogo all'emanazione di detto decreto.

Con l'articolo 3 viene mantenuta fino al 31 dicembre 2001 l'esenzione dall'accisa per il gasolio impiegato nelle serre destinate a tutte le tipologie di coltivazioni. Tale agevolazione, già prevista dall'articolo 24, comma 3, della legge n. 388 del 2000, fino al 30 giugno 2001, è stata in precedenza già prorogata al 30 settembre del corrente anno dal decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330.

Quanto alle modalità di erogazione del beneficio, la disposizione in esame richiama il regolamento adottato - con decreto ministeriale 11 dicembre 2000, n. 375 - ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2000, n. 92.

L'articolo 4 mantiene fino al 31 dicembre 2001 la riduzione del 40 per cento (già pre-

vista fino al 30 giugno 2001 dall'articolo 24, comma 5, della legge n. 388 del 2000, e successivamente prorogata al 30 settembre corrente anno dal citato decreto-legge n. 246 del 2001) dell'aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale, fissata in via ordinaria in lire 24,2 al mc. dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, laddove si verificano consumi superiori a 1.200.000 mc. per anno. Conseguentemente l'aliquota in questione risulta essere pari a lire 14,52 al metro cubo.

L'articolo 5 conferma fino al 31 dicembre 2001 l'aumento dell'ammontare della riduzione minima di prezzo (lire 50 per litro di gasolio e lire 50 per chilogrammo di gpl, utilizzati come combustibili per riscaldamento in particolari zone geografiche del Paese), già previsto fino al 30 giugno 2001 dall'articolo 27, comma 1, della più volte citata legge n. 388 del 2000 e successivamente prorogato al 30 settembre dal citato decreto-legge n. 246 del 2001. Tale riduzione si aggiunge a quella introdotta in via permanente, pari a lire 200 per litro per il gasolio e a lire 258 al chilogrammo per il gpl, dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della citata legge n. 448 del 1998 (collegato alla legge finanziaria 1999) come sostituito dall'articolo 12, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria 2000), e disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1999, n. 361.

L'articolo 27, comma 5, della legge n. 388 del 2000 ha stabilito per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2001 l'aumento di lire 30 dello sconto previsto per ogni chilowattora di calore fornito dalle reti di teleriscaldamento alimentate con biomasse o con energia geotermica. Tale sconto si aggiunge a quello già stabilito in lire 20 per chilowattora dall'articolo 8, comma 10, lettera f) della legge n. 448 del 1998. L'agevolazione è stata poi prorogata al 30 settembre dal più volte citato decreto-legge n. 246 del 2001. Con l'articolo 6 del decreto in esame viene ap-

punto confermato, fino al 31 dicembre 2001, il predetto ulteriore sconto di lire 30 per ogni chilowattora di calore fornito.

L'articolo 7 del decreto concerne il gas metano utilizzato come combustibile per usi civili, per il quale la vigente normativa collega il trattamento fiscale alle tariffe, articolate per tipologie di usi, previste dal provvedimento CIP n.37 del 26 giugno 1986. L'Autorità per l'energia elettrica ed il gas con delibera n. 237 del 28 dicembre 2000, ha disposto l'abrogazione implicita del predetto provvedimento CIP, la soppressione dell'attuale differenziazione delle tariffe secondo l'uso del gas e l'istituzione a decorrere dal 1° luglio 2001 di un sistema tariffario articolato per fasce di consumo.

Con l'articolo in commento, atteso lo stretto collegamento tra trattamento fiscale e tariffe, si intende far sopravvivere, ai soli fini fiscali, fino al 31 dicembre 2001, le tariffe T1 e T2 previste dal citato provvedimento del CIP n. 37 del 26 giugno 1986. Tale disposto, che non comporta oneri per l'Erario, ha lo scopo di consentire - nel frattempo - la determinazione di nuovi criteri di tassazione per il consumo del gas metano utilizzato come combustibile per usi civili.

Con l'articolo 8, si dispone la proroga fino al 31 dicembre 2001 della riduzione, nella misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001, dell'aliquota normale di accisa per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate e da altre categorie esercenti attività di trasporto di persone, già prevista, fino al 30 giugno 2001, dall'articolo 25, commi 1 e 2 della citata legge n. 388 del 2000, e fino al 30 settembre dall'articolo 1 del citato decreto legge n. 246 del 2001. Si conferma, altresì, che con decreto interministeriale possa essere variata l'entità della predetta riduzione in relazione all'andamento dei prezzi internazionali del petrolio. Si è, infine, provveduto ad apportare aggiustamenti di carattere formale alle citate norme

a fine di uniformarne la formulazione letterale.

Con l'articolo 9 si provvede ad individuare la necessaria copertura occorrente a fare fronte agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione delle summenzionate disposizioni.

L'articolo 10 fissa l'entrata in vigore del decreto allo stesso giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* al fine di consentire ai contribuenti di fruire senza soluzione di continuità delle agevolazioni fiscali in parola.

RELAZIONE TECNICA

Art. 1, comma 1

UNIFICAZIONE ALIQUOTA BENZINA SUPER E BENZINA VERDE

La disposizione prevede, a partire dal 1° ottobre 2001, l'applicazione dell'aliquota di accisa gravante sulla benzina verde anche sulla benzina super. La differenza vigente tra le due aliquote è pari a lire 70 per litro di prodotto, per cui considerando i consumi di benzina super previsti per il trimestre ottobre-dicembre 2001 ne deriva un onere pari a 68 miliardi.

BENZINA SUPER

Consumi ott-dic.	812 mlm di litri
Var. aliquota	70 lire/litro

ONERE

57 miliardi di minore accisa
11 miliardi di minore IVA

TOTALE 68 miliardi

In termini di cassa gli effetti risultano distribuiti, tenendo conto delle modalità di versamento delle accise, nel seguente modo:

	2001	2002	2003
Minor gettito	<u>57</u>	<u>11</u>	

Art. 1. comma 2

La seguente tabella indica il minor gettito derivante dalle revisioni degli sgravi fiscali applicata al consumo previsto per ottobre 2001 per i principali prodotti petroliferi.

Previsione CENSUS dei consumi per ottobre 2001
(quantità espresse in milioni)

Benz. super 50 lire/litro	Benz. verde 50 lire/litro	Gas. auto 50 lire/litro	Gas. risc 100 lire/litro	Gpl auto 50 lire/kg	Gpl risc 100 lire/kg	Metano auto 16,6 lire/mc	Metano usi civ. 33 lire/mc	Emulsionati (*) Proroga aliquote
289	1.512	2.126	471	120	182	39	1.185	20
14	76	106	47	6	18	1	39	1

Sgravio da finanziare

Consumi Ottobre

Minor gettito (mld lire)

Totale minor gettito: 308 miliardi di lire circa (compresa IVA)

(*) L'onere relativo si riferisce ai consumi ottobre-dicembre 2001 in quanto la disposizione sui prodotti emulsionati proroga le attuali aliquote per l'intero trimestre.

Art. 3

STIMA DELLA MINORE ENTRATA DERIVANTE DALLA PROROGA DELLA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE

	Stima dei consumi ott.-dic. 2001	Percentuale dell'aliquota normale prevista	Percentuale di riferimento dell'aliquota normale	Aliquota normale	Minore introito per accisa	Minore introito per Iva	Minore introito complessivo
Utilizzo	Milioni di litri						
Serre adibite a culture florovivaistiche	70	0%	10%	739,064	5.173	517	5.690
altre tipologia di serre	23	0%	22%	739,064	3.739	374	4.113
Costo aggiuntivo complessivo					8.912	891	9.803

Art. 4

METANO UTILIZZATORI INDUSTRIALI

24,20 lire/mc	aliquota vigente gas metano usi industriali
14,52 lire/mc	aliquota ridotta del 40%
9,68 lire/mc	differenza aliquota
5300 milioni/mc	previsione di consumo metano usi industriali per il 4° trimestre 2001
51 miliardi lire	perdita gettito per l'intero settore industriale (4° trimestre 2001)

Considerando l'incidenza degli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, che hanno consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui, pari a circa il 67% (fonte SNAM), la perdita di gettito sarebbe pari a circa 34 miliardi di lire per il 4° trimestre 2001.

Art. 5.PROROGA DELLA RIDUZIONE DI LIRE 50 SUI PRODOTTI PER RISCALDAMENTO
(zone montane)DALLA PROROGA DELLA RIDUZIONE
SU ALCUNI PRODOTTI PETROLIFERI PER IL RISCALDAMENTO

Prodotto	Unità di misura	Stima dei consumi ott. dic. 2001	Sconto sul prezzo complessivo (lire al litro o Kg)	Minore introito accisa (Miliardi di lire)	Minore introito IVA (Miliardi di lire)	Minore introito complessivo IVA e accisa (Miliardi di lire)
Gasolio riscaldamento	ML. LT	580	50	24	5	29
Gpl combustione	ML. KG	90	50	4	1	5
costo aggiuntivo zone montane				28	6	34

Art. 6AGEVOLAZIONE PER LE RETI DI TELERISCALDAMENTO ALIMENTATE CON BIOMASSA
OVVERO CON ENERGIA GEOTERMICA

La disposizione in esame comporta un onere per l'Erario pari a 4 miliardi di lire, tenuto conto che l'articolo 27, comma 5, della legge 23 di-

cembre 2000, n. 388, aveva previsto, per un semestre, tale onere pari a 8 miliardi di lire.

Art. 8

RIMBORSO PER AUTOTRASPORTO

Secondo le previsioni del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, con decreto ministeriale 19 marzo 2001, la misura del rimborso spettante al settore autotrasporto relativamente al periodo 1° settembre - 31 dicembre 2000 è stata rideterminata in lire 171/litro di gasolio. Partendo da tale misura della riduzione e tenendo conto dell'andamento dei prezzi al consumo del gasolio per autotrazione nel primo semestre del corrente anno, comportante una variazione di lire 59 per litro, la misura dell'agevolazione per il predetto periodo dovrebbe essere pari a lire 112 (171 - 59)/litro di gasolio.

Detta misura di lire 112/litro oltre a rappresentare il rimborso dovuto per il primo semestre costituisce la base di partenza per la concessione del beneficio relativo al secondo semestre dell'anno in corso.

Nel complesso, considerato che nell'ambito della legge finanziaria per il 2001 si era provveduto per i rimborsi maturati nel primo semestre 2001, ad una copertura finanziaria commisurata a lire 100/litro, il presente provvedimento comporta un onere aggiuntivo pari a lire 12 per litro di prodotto con un conseguente effetto aggiuntivo valutato pari a 48 miliardi a valere sull'anno finanziario 2001.

Per quanto concerne il secondo semestre la disposizione di cui all'articolo 8, comma 6, del presente provvedimento stabilisce la scadenza utile per la presentazione della domanda di rimborso da parte degli operatori unificando al termine previsto per il quarto trimestre 2001, il 28 febbraio 2002, anche quello per le domande riguardanti il terzo trimestre 2001.

Conseguentemente, rispetto al decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, che consentiva l'ottenimento del rimborso entro l'anno corrente, il nuovo provvedimento comporta un minore onere, per il 2001, corrispondente all'ammontare dei rimborsi che nello stesso decreto-legge n. 246 si era provveduto a finanziare (per un importo stimato pari a 184 miliardi di lire).

Detto onore, con la nuova disposizione, graverà sul bilancio dello Stato nell'anno 2002, congiuntamente all'entità dei rimborsi che matureranno nell'ultimo trimestre dell'anno 2001.

In merito, deve però considerarsi, alla luce dell'andamento del prezzo alla pompa del gasolio autotrazione verificatosi nel terzo trimestre 2001, che l'entità del rimborso spettante per il periodo risulterà inferiore a quello previsto al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 246. In particolare si può ritenere che a fronte delle 115 lire per litro stimate nel giugno 2001 (e dotate di adeguata copertura finanziaria pari

ai suddetti 184 miliardi) sarà necessario rimborsare circa 100 lire per litro di prodotto con un conseguente onere pari a 160 miliardi a valere sull'anno finanziario 2002.

Per quanto riguarda l'ultimo trimestre dell'anno in corso, si ritiene che possa perdurare il *trend* discendente mostrato dai costi industriali dei prodotti energetici, per cui si ipotizza che il rimborso spettante agli operatori risulterà non superiore a lire 100 per litro di gasolio.

Conseguentemente, la disposizione comporta nell'anno 2002 un onere finanziario stimato pari a 202 miliardi, in ragione dei termini temporali previsti per la domanda di rimborso stabiliti dal presente provvedimento.

In termini di cassa, gli effetti del provvedimento (espressi in miliardi di lire) esplicitano minori oneri per 136 miliardi nel corrente anno 2001 e un onere per i rimborsi pari a 362 miliardi nell'anno 2002.

In sintesi si segnalano i seguenti effetti finanziari:

	2001	2002	2003
	—	—	—
Periodo gennaio-giugno 2001 (variazione rimborso concesso)	- 48		
Periodo luglio-settembre 2001 (modifica dei termini di presentazione domanda)	+ 184	- 160	
Periodo ottobre-dicembre 2001	0	- 202 (*)	
Totale effetti finanziari	+ 136	- 362	

(*) Per la stima di tale importo si confronti la seguente tabella.

Art 8

Consumo annuo autotrasporto merci massa max complessiva > 3,5 t	7,1 mld litri
Costo annuo per 100 lire di riduzione dell'accisa	710 mld di lire
Costo annuo per il trasporto di persone	99 mld di lire

Il costo per la proroga della riduzione di accisa per il quarto trimestre 2001 per il settore dell'autotrasporto merci e del trasporto di persone ammonta pertanto a circa 202,25 mld di lire.

Per quanto riguarda il terzo trimestre 2001 si rileva che la nota tecnica allegata al decreto-legge n. 246 stimava in 184 miliardi l'onere afferente un rimborso pari a lire 115 per litro di prodotto. Al momento, si può ipotizzare cautelativamente che detto rimborso non superi l'importo di lire 100 per litro con un conseguente onere stimato pari a 160 miliardi di lire.

NOTA TECNICA

Il presente provvedimento comporta maggiori oneri per il Bilancio delle Stato a valere sugli anni finanziari 2001 e 2002.

In particolare, si riportano le stime degli effetti che si produrranno in termini di cassa in relazione alle diverse disposizioni contenute nel provvedimento.

Negli allegati si trova riscontro delle specifiche valutazioni.

EFFETTI FINANZIARI DEL PROVVEDIMENTO

(in miliardi di lire)

	2001	2002
Art. 1 comma 1		
unificazione aliquota benzina super-verde	- 57	- 11
Art. 1 comma 2		
proroga sconto fiscale (ottobre 2001) e emul- sioni (IV trimestre)		- 308
Art. 3		
gasolio per riscaldamento serre		- 10
Art. 4		
metano utilizzatori industriali	- 34	
Art. 5		
gasolio e GPL zone montane		- 34
Art. 6		
biomasse	- 4	
Art. 8		
rimborso per autotrasporto	+ 136	- 362
		<hr/>
TOTALE EFFETTI . . .	- 311	- 373

ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30, della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE MODIFICATE
O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE

Legge 23 dicembre 2000, n. 388 – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

Art. 25. *Agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato dagli auto-transportatori.*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, e fino al 30 giugno 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.

2. La riduzione prevista al comma 1 si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

3. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 20 luglio 2001, è eventualmente rideterminata, a decorrere dal 30 giugno 2001, l'aliquota di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del semestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di gennaio 2001, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo decreto vengono altresì stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

4. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni i destinatari del beneficio di cui ai commi 1 e 2 presentano entro il termine del 31 agosto 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. È consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel primo trimestre dell'anno 2001; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli elementi richiesti, sarà indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui al comma 3.

Art. 148. *Utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.*

...omissis...

2. Le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ad un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per essere destinate alle iniziative di cui al medesimo comma 1, individuate di volta in volta con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari.

Decreto-legge 30 giugno 2001 n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330 – Disposizioni in materia di accise sui prodotti petroliferi, di modalità di presentazione delle dichiarazioni periodiche IVA, nonché di differimento di termini in materia di spesa farmaceutica e di contributo unificato sugli atti giudiziari.

Art. 1. *Disposizioni in materia di accise.*

1. Tra i soggetti beneficiari di quote del quantitativo di 125.000 tonnellate di «biodiesel» esente da accisa nell'ambito del progetto-pilota triennale di cui all'articolo 21, comma 6, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, nel testo previgente a quello modificato dall'articolo 21, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, relativo al periodo 1° luglio 2000-30 giugno 2001, sono ripartiti, proporzionalmente alle relative quote e purché vengano immessi in consumo entro il 30 settembre 2001, i quantitativi di «biodiesel» esente complessivamente non immessi in consumo nei periodi 1° luglio 1998-30 giugno 1999, 1° luglio 1999-30 giugno 2000 e 1° luglio 2000-30 giugno 2001. In caso di rinuncia, totale o par-

ziale, alle quote risultanti dalla suddetta ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra gli altri beneficiari.

2. Le aliquote delle accise sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 30 settembre 2001, nella misura ivi fissata.

3. Per il periodo 1° luglio 2001-30 settembre 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

4. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1200.000 metri cubi per anno.

5. A decorrere dal 1° luglio 2001 e fino al 30 settembre 2001, l'aliquota prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dagli esercenti le attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva superiore a 3,5 tonnellate è ridotta di lire 100.000 per mille litri di prodotto.

6. La riduzione prevista al comma 5 si applica altresì ai seguenti soggetti:

a) agli enti pubblici ed alle imprese pubbliche locali esercenti l'attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione;

b) alle imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997;

c) agli enti pubblici e alle imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 31 ottobre 2001, è eventualmente rideterminata, per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 settembre 2001, la riduzione di cui al comma 5, in modo da compensare la variazione del prezzo di vendita al consumo del gasolio per autotrazione, rilevato settimanalmente dal Ministero delle attività produttive, purché lo scostamento del medesimo prezzo che risulti alla fine del trimestre, rispetto al prezzo rilevato nella prima settimana di luglio 2001, superi mediamente il 10 per cento in più o in meno dell'ammontare di tale riduzione. Con il medesimo

decreto vengono, altresì, stabilite le modalità per la regolazione contabile dei crediti di imposta.

8. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, i destinatari del beneficio di cui ai commi 5 e 6 presentano, entro il termine del 30 novembre 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000 n. 277.

9. Per il periodo 1° luglio 2001-30 settembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di L. 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di L. 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

10. Per il periodo dal 1° luglio 2001 al 30 settembre 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito dell'imposta prevista dall'articolo 8, comma 13, lettera f), della legge 23 dicembre 1958, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.

Decreto-legge 26 settembre 2000 n. 265 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343 – Misure urgenti per i settori dell'autotrasporto e della pesca.

Art. 2. – 1. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, lettere a), b) e c-bis), presentano, entro il termine del 31 marzo 2001, apposita dichiarazione ai competenti uffici del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, con l'osservanza delle modalità stabilite con il regolamento di cui all'articolo 8, comma 13, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è consentito ai medesimi destinatari di presentare dichiarazione relativa ai consumi effettuati nel periodo dal 1° settembre 2000 al 31 ottobre 2000; in tal caso, nella successiva dichiarazione, oltre agli altri elementi richiesti, sarà indicato l'importo residuo spettante, determinato anche in attuazione delle disposizioni stabilite con il decreto di cui all'articolo 1, comma 4.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, recante interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1° ottobre 2001.

Interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di operare alcuni interventi in materia di accise sui prodotti petroliferi, al fine di compensare le variazioni dell'incidenza sui prezzi al consumo derivanti dall'andamento dei prezzi internazionali del petrolio, e, per l'effetto, avvantaggiare non solo il comune cittadino ma anche le imprese che utilizzano tale combustibile per il funzionamento delle proprie attività, agevolando quindi la ripresa dell'economia e dell'occupazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi)

1. Dal 1° ottobre 2001 l'aliquota della benzina è pari a quella della benzina senza piombo.

2. Le aliquote di accisa sui prodotti petroliferi indicati nell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono prorogate, fino al 31 ottobre 2001, nelle misure ivi fissate, e le sole aliquote di accisa sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, restano ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 2001.

3. Nel periodo 1° ottobre 2001 - 31 dicembre 2001, è consentita l'immissione al consumo di benzina avente contenuto di piombo compreso tra 150 e 5 mg/litro, attraverso il sistema distributivo della benzina con piombo, mantenendo inalterata la definizione commerciale di benzina super e garantendo la necessaria informazione ai consumatori. Il cambio di destinazione d'uso dei serbatoi e delle colonnine d'erogazione dalla benzina con piombo alla benzina senza piombo non comporta alcun adempimento amministrativo a carico dei titolari delle autorizzazioni.

Articolo 2.

(Sospensione dell'aumento annuale delle aliquote di accisa sugli oli minerali)

1. Per l'anno 2001 non si fa luogo all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 8, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con il quale sono stabiliti gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'«orimulsion», nonché sulle emulsioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misura delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005.

Articolo 3.

(Aliquota di accisa sul gasolio utilizzato nelle serre)

1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

Articolo 4.

(Aliquota di accisa sul gas metano per combustione per uso industriale)

1. A decorrere dal 1° ottobre 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'accisa sul gas metano, prevista nell'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, emanato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del

40 per cento per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno.

Articolo 5.

(Agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane ed in altri specifici territori nazionali)

1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della riduzione minima di costo prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 50 per litro di gasolio usato come combustibile per riscaldamento e di lire 50 per chilogrammo di gas di petrolio liquefatto.

Articolo 6.

(Agevolazione per le reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia geotermica)

1. Per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 dicembre 2001, l'ammontare della agevolazione fiscale con credito d'imposta prevista dall'articolo 8, comma 10, lettera f), della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, è aumentato di lire 30 per ogni chilowattora (Kwh) di calore fornito.

Articolo 7.

(Disposizione concernente il settore del gas metano)

1. Le tariffe T1 e T2 previste dal provvedimento CIP n. 37 del 26 giugno 1986 restano in vigore, ai soli fini fiscali, fino al 31 dicembre 2001.

Articolo 8.

(Agevolazione sul gasolio per autotrazione impiegato dagli autotrasportatori)

1. Nell'articolo 25, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «di lire 100.000 per mille litri di prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «della misura determinata con riferimento al 31 dicembre 2000».

2. All'articolo 25, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;

b) le parole: «20 luglio 2001» sono sostituite dalle seguenti: «10 ottobre 2001»;

c) le parole: «a decorrere dal 30 giugno 2001, l'aliquota di cui al comma 1, in modo da compensare l'aumento» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, la riduzione di cui al comma 1, al fine di compensare la variazione»;

d) le parole: «Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle attività produttive».

3. Nell'articolo 25, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «31 agosto 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2001»;

b) le parole: «del Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Agenzia delle dogane»;

c) le parole: «con l'osservanza delle modalità stabilite con il» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità e con gli effetti previsti dal».

4. Nell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «30 settembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001»;

b) le parole: «di lire 100.000 per mille litri di prodotto» sono sostituite dalle seguenti: «della misura determinata con riferimento al 30 giugno 2001».

5. Nell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «31 ottobre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2002»;

b) le parole: «30 settembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2001»;

c) le parole: «in modo da» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di»;

d) la parola: «trimestre» è sostituita dalla seguente: «semestre».

6. Nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 30 giugno 2001, n. 246, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2001, n. 330, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «30 novembre 2001» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2002»;

b) le parole: «con l'osservanza delle modalità stabilite con il» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità e con gli effetti previsti dal».

7. Nell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 settembre 2000, n. 265, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2000, n. 343, le parole: «con l'osservanza delle modalità stabilite con il» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità e con gli effetti previsti dal».

Articolo 9.

(Norma di copertura)

1. All'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Limitatamente all'anno 2001, le entrate di cui al comma 1 sono destinate alla copertura dei maggiori oneri derivanti dalle misure antinflazionistiche dirette al contenimento dei prezzi dei prodotti petroliferi.».

2. Agli oneri recati dal presente decreto, valutati in lire 311 miliardi per l'anno 2001 ed in lire 373 miliardi per l'anno 2002, si provvede mediante utilizzo di parte delle entrate di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dal comma 1. A tale fine, una quota delle predette entrate, pari a lire 373 miliardi, è riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per essere utilizzata nell'anno 2002. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 10.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° ottobre 2001.

CIAMPI

BERLUSCONI – TREMONTI – MARZANO –
ALEMANNO – LUNARDI

Visto, *il Guardasigilli*: CASTELLI

